# **CONVENZIONE**

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI	
DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE IN REGIME DI	
ESCLUSIVA E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI PER LE	
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE (gara	
32/2020).	
N. SIMOG [7703810]	
TRA	
Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in	
Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta	
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del	
consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore, Sig. Luciano	
PONZETTI (nel seguito per brevità anche "S.C.R. – Piemonte S.p.A.")	
E	
Biotronik Italia S.p.a., con sede legale in Vimodrone (MI), Via delle	
Industrie n. 11, capitale sociale Euro 4.000.000,00= i.v., iscritta al Registro	
delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 09699320017,	
REA 1914950 di Milano, P. IVA 09699320017, in persona	
dell'amministratore delegato e legale rappresentante, Sig. Luca TORCHI (nel	
seguito per brevità anche "Fornitore")	
PREMESSO CHE	
a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e	
 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;	
Schema di Convenzione Pagina 1 di 33	
1	1

b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con disposizione del Consigliere Delegato n. 79	
del 10 marzo 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione	
Piemonte, ha indetto una procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b)	
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di un defibrillatore biventricolare	
impiantabile con elettrocatetere ventricolare destro dedicato (singolo coil a	
fissazione attiva) dotato di dipolo flottante che consente il rilevamento del	
segnale atriale e permette una stimolazione biventricolare atrioguidata con soli	
due elettrocateteri impiantati (ventricolo destro e ventricolo sinistro)in regime	
di esclusiva (sistema RIVACOR 7 HF-T QB e BP/ PLEXA SDX/SENTUS) e	
l'affidamento dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario della	
Regione Piemonte, per la stipula di una Convenzione, per un valore	
complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari ad Euro 5.576.220,00 IVA	
esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00	
(zero), ed un importo complessivo a base d'asta pari ad Euro 2.859.600,00	
c) la procedura di gara è stata finalizzata all'individuazione dell'operatore	
economico che, sulla base delle risultanze della procedura, sia idoneo ad	
erogare la fornitura oggetto di gara e con il quale viene sottoscritta la presente	
Convenzione.	
d) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura quello	
del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016,	
trattandosi di prodotto per il quale vige un regime di esclusiva e per il quale il	
prezzo è dettato dal mercato;	

e) con provvedimento n. 145 del 28 aprile 2020, S.C.RPiemonte S.p.A. ha	
aggiudicato la procedura individuando il Fornitore aggiudicatario per un	
importo totale complessivo offerto pari a Euro 2.816.000,00 oltre I.V.A.;	
f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula	
della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al	
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione	
definitiva per un importo di Euro 140.800,00, prestata mediante polizza	
assicurativa n. 1/41969/96/167788692 rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni	
S.p.a. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla	
Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura;	
g) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto	
disposto al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato i recapiti	
telefonici/fax/email dedicati;	
h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.	
Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con	
l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno	
per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.	
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la lettera d'invito,	
Schema di Convenzione	

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e	
sostanziale dells presente Convenzione.	
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di	
organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte	
S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, la Documentazione Tecnica	
l'Offerta Economica presentate in gara dal Fornitore e la cauzione definitiva.	
ART. 2 – OGGETTO	
1. La presente Convezione ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di	
impiantabile con elettrocatetere ventricolare destro dedicato (singolo coil a	
fissazione attiva) dotato di dipolo flottante che consente il rilevamento del	
segnale atriale e permette una stimolazione biventricolare atrioguidata con soli	
due elettrocateteri impiantati (ventricolo destro e ventricolo sinistro) (di	
seguito anche solo "prodotto" o "prodotti") e la prestazione dei servizi	
connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui	
all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007, per un importo totale complessivo	
offerto pari a Euro 2.816.000,00 oltre I.V.A.	
Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della	
Regione Piemonte, a fornire il prodotto di cui al precedente comma, nonché	
ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni	
Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di	
aggiudicazione.	

Il quantitativo massimo di Prodotto indicato in gara è puramente indicativo e	
non vincolante ed esprime il limite massimo per l'accettazione degli	
Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel	
limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore aggiudicatario	
dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto della Convenzione alle	
Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno	
dell'Amministrazione Contraente nel rispetto dell'importo di aggiudicazione.	
1. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	
all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
2. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/	
prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi	
comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché	
della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico e relativo	
Contratto estimatorio per il conto deposito) per le quantità oggetto di ciascun	
ordinativo di fornitura.	
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e	
relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola	
Schema di Convenzione	

, ·	
Amministrazione e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal	
Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto	
interessato dovrà inviare all'aggiudicatario per fruire delle prestazioni di cui	
alla presente Convenzione.	
4. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
Ordinativi di Fornitura.	
ART. 3 - DURATA	
1. La presente Convenzione ha una durata di <b>24 (ventiquattro)</b> mesi a	
decorrere dalla data di sottoscrizione.	
2.S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione,	
alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 12	
(dodici) mesi.	
3.Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia	
esaurito l'importo stabilito, la Convenzione potrà essere prorogato fino ad un	
massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al	
Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.	
4.Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, la Convenzione stipulata	
potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi	
patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova	
procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D .Lgs. 50/2016 e	
s.m.i. ("proroga tecnica").	
5.S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino	
Schema di Convenzione	

S.C.R. Plemonte S.p.A. Societa di Committenza Regione Plemonte	
a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi	
dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
6. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data di	
attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere	
Ordinativi di Fornitura.	
7. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di	
cui al Capitolato Tecnico per tutta la durata della Convenzione.	
ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
Per dare esecuzione alla fornitura, le Amministrazioni devono emettere uno	
o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati:	
(i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantità di prodotti richiesti; (iii) importo	
della fornitura; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione	
(iiii); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto	
(D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da	
persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al	
Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica	
certificata (PEC).	
2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi	
prescritti, pena l'applicazione delle penali.	
ART. 5 – VERIFICHE	
1. S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento	
la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
Schema di Convenzione Pagina 7 di 33	

dei consumi da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
2. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite	
terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura,	
verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
Tecnico e nella scheda tecnica.	
ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
altre parti della Convenzione a:	
a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento	
ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati	
da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configuare	
le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o	
comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;	
b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti	
gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;	
c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi	
connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta	
in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio)	
senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese,	
Schema di Convenzione	

qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non	
conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della	
relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi	
compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire	
alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.2 della	
presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che	
recepisca le opportune correzioni;	
g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione	
dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno	
fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato	
nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e	
nell'Ordinativo di Fornitura.	
h) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la	
concorrenza del quantitativo della Fornitura previsto informando	
tempestivamente l'Amministrazione e S.C.RPiemonte S.p.A.;	
i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria	
struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
Ordinativi di fornitura;	
Schema di Convenzione	

j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nel Capitolato	
Tecnico;	
k) informare la S.C.R. Piemonte S.p.A. in caso di disponibilità di	
tecnologie migliorative dei prodotti oggetto della Convenzione;	
1) consentire al S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni,	
per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria	
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
m) manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	
Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso	
dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di	
privativa vantati da terzi.	
ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI	
1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi	
necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi	
devono interdersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il	
relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in	
sede di gara per il/i prodotto/i aggiudicato/i.	
Art. 7.1. Trasporto e Consegna	
1. Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di	
Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle	
tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico.	
Schema di Convenzione Pagina 10 di 33	

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare	
l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto	
a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.	
3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti	
forniti, troverà applicazione quanto disciplinato in materia di resi al relativo	
paragrafo del Capitolato Tecnico.	
Art. 7.2. Conto Deposito	
1. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere l'attivazione del	
Conto Deposito, sottoscrivendo con il Fornitore il Contratto estimatorio di	
conto deposito secondo lo schema allegato "B" del Capitolato Tecnico.	
2. Il conto deposito sarà disciplinato pertanto da quanto previsto dal	
Capitolato Tecnico par. 6.2 e dalle condizioni contrattuali di cui all'Allegato	
B al Capitolato Tecnico (Contratto Estimatorio per il Conto Deposito).	
Art. 7.3. Sistema di controllo remoto	
Il fornitore, dovrà garantire la fornitura di un sistema di controllo remoto	
(compresa la fornitura di trasmettitore e servizio) per la gestione del follow up	
dei pazienti, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico par. 5.3.	
Art. 7.4. Programmatore in uso gratuito	
Il Fornitore provvederà a fornire, insieme ai Dispositivi medici, il	
programmatore e il relativo software, in uso e senza costi aggiuntivi, la cui	
efficienza deve essere garantita gratuitamente per tutta la durata della	
Convenzione.	
3. Tale servizio connesso è disciplinato da quanto previsto dal Capitolato	
Tecnico par. 5.4.	
Schema di Convenzione Pagina 11 di 33	

Art. 7.5. Servizio di supporto ed assistenza	
Il Fornitore, ha attivato e reso operativo un servizio di supporto ed assistenza,	
disponibile per tutta la durata della Convenzione stessa, disciplinato da quanto	
previsto dal Capitolato Tecnico par. 5.5.	
Art. 7.6. Servizio di assistenza tecnica	
Il Fornitore si impegna a garantire, ai fini della corretta esecuzione della	
fornitura, un servizio di assistenza tecnica con personale qualificato, secondo	
quanto previsto al par. 5.6 del Capitolato tecnico.	
Art. 7.7. Garanzia	
Per ciascun dispositivo medico offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di	
funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o	
essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.) secondo quanto	
previsto dal Codice Civile. È inoltre previstala garanzia per buon	
funzionamento (art. 1512 c.c.) per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti	
dalla data di impianto del dispositivo.	
Si rimanda alla specifica regolamentazione contenuta nel par. 5.7 del	
Capitolato tecnico.	
ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del	
prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo	
della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in	
Offerta economica e riportato nella sottostante Tabella	
Oaks was all Oams and and	
Schema di Convenzione	

	T	
VOCE	NOME COMMERCIALE	PREZZO UNITARIO
. A	RIVACOR 7 HF-T ProMRI – versione DF4 RIVACOR 7 HF-T QP ProMRI – versione DF-4 Per sostituzioni: INTICA 7 HF-T ProMRI - versione DF-1 INTICA 7 HF-T QP ProMRI - versione DF-1	Euro 11.800,00
В	PLEXA S DX ProMRI	Euro 700,00
С	SENTUS ProMRI	Euro 700,00
il Form sicurezz  3. Il co conness delle m	itore per l'intera durata della presente Con za non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero). prispettivo contrattuale dovuto si riferisce a si eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, i codalità e delle prescrizioni contrattuali; resta	venzione. Oneri della lla fornitura e servizi nel pieno adempimento inteso, comunque, che
regolam	ettivo è stato determinato a proprio rischio da calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ariabili indipendentemente da qualsiasi imposi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi re medesimo dall'esecuzione del contratto e dal menti, nonché dalle disposizioni emanate o che venti autorità. Il corrispettivo maturato mensili	nevisto o eventualità, alea, ivi incluso quello ni ed oneri derivanti al ll'osservanza di leggi e
-	presentazione di regolari fatture in forma e	-
	Schema di Convenzione	

disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le	
Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino	
all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture	
elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI),	
le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale	
3 aprile 2013, n. 55.	
4. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data	
di consegna del Prodotto.	
5. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con	
l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché essere	
corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro che	
hanno provveduto al ritiro del Prodotto.	
6. Trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti	
pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal	
fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a	
decorrere dall'esito positivo della verifica di conformità della merce.	
7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti	
relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di	
Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche	
o Poste Italiane S.p.A	
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
- presso DEUTSCHE BANK IBAN IT57Y0310432640000000820707	
- presso BANCA INTESA SANPAOLO	
Schema di Convenzione	

Pagina 14 di 33

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
IBAN IT62U0306920604100000005702,	
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
essi sono	
- Luca TORCHI CF TRCLCU61L13D969V;	
- Raffaele PAVANI CF PVNRFL71C08C627H;	
- Elisabetta TUMBARELLO CF TMBLBT82S59F061X	
8. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
prodotti trasmesse dalle Aziende Sanitarie contraenti interrompono i termini	
di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione	
di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dlle Aziende Sanitarie.	
9. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
Fornitore e le Aziende Sanitarie. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
10. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
di regolarità contributiva) in corso di validità.	
11. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
cui al comma 3 (60 giorni) saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno	
successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista	
dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
Art. 9 - PENALI	
Schema di Convenzione	

Pagina 15 di 33

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e	
condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, la singola	
Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato	
nel Capitolato Tecnico.	
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
stabilite; in tal caso le Amministrazioni contraente applicheranno la relativa	
penale di cui paragrafo 10 del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
contrattuali.	
3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza di	
cui al Capitolato Tecnico, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, il	
Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R Piemonte S.p.A. una penale	
pari a Euro 100,00 per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata	
disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico per la	
consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il	
monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di	
dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da	
Schema di Convenzione	

S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00	
per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore	
per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere	
comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.; in	
tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
dalla ricezione della contestazione stessa.	
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a	
decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
penali di cui all'art. 10 commi 3 e 4 del presente atto dovranno essere	
contestati al Fornitore per iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A.; in tal caso Il	
Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.RPiemonte S.p.A. entro il	
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della	
contestazione stessa.	
4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A	
nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non	
Schema di Convenzione	
Goriettia di Convenzione	

siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.	
10 commi 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
5. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
6. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di	
propria competenza, di cui all'art. 10 commi 1 e 2 del presente atto, sino alla	
concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del	
proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel	
presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere	
il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
7. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di propria	
competenza, di cui all'art. 10 commi 3 e 4, sino alla concorrenza della misura	
massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo	
complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella	
determinazione della misura massima del 10%. S.C.RPiemonte S.p.A. terrà	
conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni,	
regolarmente comunicate e documentate.	
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
na fatto sorgere i oboligo di pagamento dena medesima penaie.	
Schema di Convenzione	

ART. 11 – GARANZIE	
1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo	
ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103	
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	
2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte S.p.A. La cauzione	
è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli	
effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei	
singoli ordinativi di fornitura.	
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
pertanto S.C.RPiemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 12,	
ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.	
Schomo di Convenzione	
Schema di Convenzione	

- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la	
garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento	
dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5,	
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte	
del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di	
esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20%	
dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del	
certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R Piemonte S.p.A.	
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.RPiemonte S.p.A.	
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
restando il risarcimento del danno.	
ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	
1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni	
responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone	
Schema di Convenzione	

o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al	
Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.	
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte	
S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva	
competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni	
derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata	
copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi	
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della	
Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa	
dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che	
dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della	
Convenzionee dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione	
stessa.	
4. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della	
polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della	
Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le	
Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora	
il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura	
assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di	
Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 14.	
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni	
eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni	
eccedenti i massimali assicurati.	
Schema di Convenzione	

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile,	
nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di	
inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	
risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti	
casi:	
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
dell'importo complessivo contrattuale;	
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
prestazioni affidate;	
- esito positivo delle verifiche antimafia;	
- cessione di tutto o parte del Contratto;	
- subappalto non autorizzato;	
- ingiustificata sospensione della fornitura;	
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato	
Tecnico;	
- fallimento o altre procedure concorsuali;	
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali	
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
Schema di Convenzione	

Pagina 22 di 33

- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
procedura;	
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.	
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e	
comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura; in tal caso il	
Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.RPiemonte	
S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero	
importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia	
possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento	
dell'ulteriore danno.	
4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
presente articolo.	
5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
Schema di Convenzione	
Pagina 23 di 33	

inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
6. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
ART. 14 - SUBAPPALTO	
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto	
assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	
singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	
2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le	
Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
spesa, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la	
Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21	
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le	
cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura	
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici	
(art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).	
Schema di Convenzione	

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice	
Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico	
cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti	
correnti dedicati.	
ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	
Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime	
Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.	
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
difensore scelto dal Fornitore.	
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
Schema di Convenzione	

facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la	
Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA	
1. Il Sig. Luca TORCHI, responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore	
per l'esecuzione del presente Accordo quadro, è il referente responsabile nei	
confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di	
propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il	
Fornitore.	
2. Il Fornitore ha nominato, altresì, l'Ing. Jacopo LORENZI, District Manager	
CRM/EP Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta quale Collaboratore Scientifico che	
ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali	
informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli	
eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli	
Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore	
dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101	
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun	
singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	
dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
all'applicazione delle penali.	

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
cauzione definitiva.	
3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore	
il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione	
ed assistenza dei lavoratori.	
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione	
infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente	
sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai	
propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche	
in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
della fornitura. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di	
fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il	
D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta	
tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
disposto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione	
Schema di Convenzione	

dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza	
connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non	
prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora	
l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza,	
l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e	
redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che	
sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.	
Il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà	
ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei	
rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al	
prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	
1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del	
Regolamento UE 2016/679 e del D .lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.	
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione	
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai	
Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi	
ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di	
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità	
di Controllo.	
di Condono.	
di Controllo.	

3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A. acquisisce e	
tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
aggiudicatario.	
I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili	
dalla normativa di settore.	
4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione conferiscono a	
S.C.R Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse	
all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli	
contratti attuativi.	
Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il	
mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da	
parte di S.C.R., gli impegni presi con la presente Convenzione.	
5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
bando di gara e suoi allegati.	
8 8	
Schema di Convenzione	

7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R Piemonte S.p.A., al	
quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è	
contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it	
8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE	
2016/679 e del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.	
ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE	
L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti,	
dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico	
e relativi allegati.	
La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
presente Convenzione e relativi allegati.	
ART. 22 - FORO COMPETENTE	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali	
imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute,	
relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno	
Schema di Convenzione	

carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge,	
ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla	
registrazione solo in caso d'uso.	
2. 1l Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio	
di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore	
Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del	
D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in	
caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi	
dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del	
Fornitore.	
ART. 24 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI	
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it. del	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del	
Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i	
contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi	
da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8	
giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.	
2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da	
S.C.R Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di	
risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa	
a pretendere il ristoro dei danni subiti.	
ART. 25 - CLAUSOLA FINALE	
THE CHILD CHILD HAVE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	
Sohomo di Convenzione	

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di	
S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun	
caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
S.C.RPIEMONTE S.p.A. IL FORNITORE	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre	
2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.	
* * * *	
Il sottoscritto Sig. Luca TORCHI quale legale rappresentante del Fornitore,	
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole	
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di	
cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le	
condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto	
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	
approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 9	
((Penali); 10 (procedimento di contestazione dell'inadempimento ed	
applicazione delle penali); 13 (Clausola risolutiva espressa), 15 (Divieto di	

# S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 22 (Foro competente). IL FORNITORE Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. Schema di Convenzione Pagina 33 di 33